

Istruzioni operative per la raccolta dei dati relativi alle operazioni infragruppo e alla concentrazione dei rischi (Aggiornamento al 23 gennaio 2018)

Soggetti segnalanti

Sono tenuti all'invio delle segnalazioni i soggetti previsti dagli articoli art. 12 e 23 del Regolamento IVASS n. 30 del 26 ottobre 2016 (d'ora in poi Regolamento).

In particolare, sono tenuti alla comunicazione:

- le ultime società controllanti italiane, che inviano le comunicazioni mensili e annuali sulle operazioni infragruppo relative alle operazioni effettuate dalla stessa ultima società controllante e dalle altre imprese di cui all'art. 3 del Regolamento;
- ove non sussista un'ultima società controllante italiana, le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia;
- le sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2015/2450, gli obblighi di comunicazione del Regolamento non si applicano all'ultima società controllante italiana soggetta a vigilanza a livello di conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e ad equivalenti obblighi di comunicazione¹.

Le presenti istruzioni non si applicano alle imprese di assicurazione locali, di cui al Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016.

Contenuto della rilevazione

Scopo della rilevazione è di raccogliere i dati sulle operazioni infragruppo "significative", "molto significative" o "da segnalare in ogni circostanza" e sulle concentrazioni dei rischi "significative" e "da segnalare in ogni circostanza", di cui agli artt. 13, 14, 15, 24 e 25 del Regolamento.

I segnalanti comunicano i **dati quantitativi** con riferimento alle operazioni di cui agli articoli 14, 15 e 25 del Regolamento, raggruppandole in un unico invio **su base mensile**, ove presenti. Alla segnalazione quantitativa si affianca una **nota illustrativa** in merito alle caratteristiche ed alle motivazioni sottostanti le operazioni.

I segnalanti inviano **annualmente** anche i **dati quantitativi** con riferimento alle operazioni di cui agli articoli 13 e 24 del Regolamento.

¹ Per tali società la reportistica da trasmettere all'IVASS è stabilita con disposizioni specifiche. In mancanza delle stesse, alla comunicazione relativa ai dati sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni dei rischi, di cui al presente Regolamento, provvede la capogruppo del gruppo assicurativo italiano

Schema di rilevazione

Per la raccolta dei **dati quantitativi** i segnalanti utilizzano, a seconda dei casi, gli schemi segnalatici di cui agli articoli 20, 21 e 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, vale a dire i modelli S.36 da 01 a 04² nonché S.37.01.04³.

Andrà inoltre compilato il modello S.01.01 o SE.01.01 (*Content of the submission*) nel caso di segnalazioni di operazioni infragruppo, valorizzando le righe da R0740 a R0770, relative ai modelli S.36, e la riga R0780 del modello S.01.01.04, per le segnalazioni sulla concentrazione dei rischi nonché il modello S.01.02 (*Basic Information – General*).

I segnalanti dovranno rispettare le definizioni e le istruzioni per la compilazione stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015.

I segnalanti inviano i dati su base mensile entro 15 giorni dalla data di riferimento (ultimo giorno del mese). Nessuna segnalazione è dovuta laddove nel mese non sono state effettuate operazioni soggette a comunicazione sulla base del Regolamento.

Con riferimento ai dati annuali, la comunicazione da parte dei segnalanti che trasmettono il *reporting Solvency II* annuale, di cui alle rilevazioni AES o ARG, dovrà avvenire mediante la compilazione dei modelli S.36 da 01 a 04 nonché S.37.01.04 applicabili al caso concreto, unitamente agli altri modelli annuali previsti, entro i termini di segnalazione delle citate rilevazioni.

Per i restanti segnalanti⁴ (incluse le sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, ove tenute all'invio), la comunicazione riferita al 31 dicembre, dovrà contenere tutte le operazioni effettuate nell'anno, di cui agli articoli 13 e 24 del Regolamento, incluse quelle rilevanti su base mensile del mese di dicembre.

Specifiche tecniche per la produzione e trasmissione del flusso dei dati

La raccolta dei **dati quantitativi** avviene tramite la piattaforma IVASS – INFOSTAT, secondo le specifiche tecniche della tassonomia XBRL *Solvency II* pubblicata sul sito EIOPA all'indirizzo: <https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/reporting-format>.

Per la comunicazione **mensile individuale e di gruppo** tramite INFOSTAT, dovranno essere utilizzate le survey:

- ADH, fino alla data contabile 28/02/2018, utilizzando i *template* di interesse del Regolamento nella tassonomia EIOPA 2.1.0 (*entry point “Ad-hoc reporting”*);
- TEP, dalla data contabile 31/03/2018 (scadenza per l'invio 15/04/2018), utilizzando i corrispondenti modelli della tassonomia 2.2.0 (*“Technical Entry Point”*).

In ogni caso, vanno compilati **con cadenza annuale** i template relativi alle operazioni infragruppo (S.36 individuale e di gruppo) e concentrazione dei rischi (S.37 di gruppo) nelle survey AES e ARG.

² S.36.01 – “Operazioni infragruppo (IGT) — Operazioni di tipo *equity*, debito e trasferimento di attività”, S.36.02 – “Operazioni infragruppo (IGT) — Derivati”, S.36.03 – “Operazioni infragruppo (IGT) — Riassicurazione interna”, S.36.04 – “Operazioni infragruppo (IGT) — Ripartizione dei costi, passività potenziali, elementi fuori bilancio e altri elementi”. Si tratta di modello da compilare “*on a solo and group basis*”.

³ S.37.01.04 – “Concentrazione del rischio”. Si tratta di un modello da compilare “*on group basis*”.

⁴ In tale fattispecie ricadono ad esempio le ultime società controllanti italiane a loro volta controllate da imprese estere, che non trasmettono all'IVASS il *reporting Solvency II* di cui alla rilevazione ARG.

Per la trasmissione dei dati richiesti dal Regolamento potrà essere utilizzata la stessa abilitazione ad IVASS – INFOSTAT usata per il *reporting* Solvency II.

La **nota illustrativa**, redatta in lingua italiana, dovrà essere trasmessa in formato PDF alla casella di posta elettronica certificata del Servizio Vigilanza Prudenziale dell'IVASS (**vigilanza.prudenziale@pec.ivass.it**).

I segnalanti che non sono tenuti all'invio del *reporting Solvency II* annuale inviano la comunicazione mensile di dicembre 2016 integrata con i dati relativi all'intero anno 2016 di cui agli articoli 13 e 24 del Regolamento entro il 28 febbraio 2017.

Chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimenti sugli aspetti tecnici di invio dei dati potranno essere rivolte alla casella divisione.rilevazionegestioneinformazioni@ivass.it